



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

6
2017

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da
IL LINGUAGGIO DEL PROCESSO
Una riflessione interdisciplinare
a cura di Nicola Triggiani

MARIA VITTORIA DELL'ANNA

Linguaggio, processo e semplificazione
degli atti processuali



EDIZIONI
SGGE

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

COORDINATORE DELLA COLLANA

Francesco Mastroberti

COMITATO DIRETTIVO

Laura Tafaro, Concetta Maria Nanna, Maria Casola, Cira Grippa,
Pierluca Massaro, Federica Monteleone, Maria Laura Spada, Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo, Francesco Mastroberti,
Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino, Gabriele Dell'Atti, Michele Indelicato,
Ivan Ingravallo, Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,
Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Stefano Vinci

Redazione:

Prof. Francesco Mastroberti
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: francesco.mastroberti@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://edizionidjsge.uniba.it/i-quaderni.html>

Maria Vittoria Dell'Anna

LINGUAGGIO, PROCESSO, SEMPLIFICAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI*

ABSTRACT	
Dopo una breve introduzione al concetto di linguaggio giuridico e ai testi giuridici, il contributo esamina il processo come evento di natura anche linguistica, in cui convergono diversi registri e pratiche espressive di stampo giuridico: la lingua della legge, la lingua dei giudici e la lingua degli avvocati, e poi la lingua dell'interpretazione e le varietà dell'italiano prodotte dai partecipanti non giuristi al processo. Se ne discute a proposito dei temi su cui il dibattito odierno su lingua e processo si è principalmente orientato: la chiarezza espositiva e la qualità linguistica di sentenze e atti processuali come garanzie di democrazia linguistica verso il cittadino comune, come strumenti di facilitazione del lavoro di avvocati e magistrati, come vie per ridurre i tempi della giustizia e per realizzare il "giusto processo". Sono richiamate le principali iniziative portate avanti negli ultimi dieci-quindici anni da Accademia della Crusca, università, istituzioni, magistratura, avvocatura, organi giurisdizionali, ordini forensi.	After a short introduction to the concept of legal language and legal texts, my contribution will analyse the trial as a linguistic event as well. In any kind of proceedings different registers and expressive practices typical of the legal tradition converge: the language of the law, the language of the courts and the language of lawyers, the language of the interpretation and the varieties of the Italian used by the parties of the trial, not serving as legal expert. The current debate on language and trial is mainly focused on the following themes: explanatory clarity and quality of the language in judgements and trial records as guarantee of linguistic democracy towards ordinary citizens, as a means to facilitate the work of lawyers and courts, as a way to reduce the justice course and carry out a "fair trial". The essay also recalls the main activities promoted over the last 10-15 years by the Accademia della Crusca, Universities, Institutions, the Magistracy, the jurisdictional bodies and the Bar Associations.
Linguaggio – processo – leggibilità e semplificazione degli atti processuali	Language – trial – readability and simplification of proceedings documents

SOMMARIO: 1. Il linguaggio giuridico. – 2. Il processo come evento comunicativo e linguistico. La lingua, i testi. – 3. Il dibattito su lingua e processo. – 4. L'Accademia e le istituzioni per il linguaggio giuridico (con riguardo particolare al processo e alla semplificazione degli atti processuali).

1. L'argomento di cui si discute è una specifica angolazione del tema generale "linguaggio giuridico" e dei rapporti tra lingua e diritto.

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

Il concetto di *linguaggio giuridico* è complesso: la locuzione fa riferimento all'universo di usi linguistici e di modalità espressive adottati da chi, con scopi e con ruoli culturali e professionali differenti, scrive o parla di diritto o sul diritto o è coinvolto in una situazione comunicativa attinente al settore giuridico. Le prospettive di studio e di interesse pratico e speculativo aperte dal concetto di linguaggio giuridico sono numerose. Prima che tra due discipline, la locuzione è espressione del contatto tra due realtà e modi di essere della vita associata: la lingua e il diritto. E, dall'altra parte, uno dei tratti che distingue il diritto dagli altri settori della vita umana e sociale è proprio la lingua: «il primo interesse del linguista per il diritto risiede nel fatto che il diritto non si serve della lingua, ma è fatto di lingua»¹.

La mappa dei rapporti tra esperienza giuridica ed esperienza linguistica – che può essere disegnata attraverso una rete di prospettive già esistenti nel pensiero antico² – tocca alcuni punti importanti: i tratti della istituzionalità e della sistematicità, l'essere cioè sia la lingua sia il diritto istituti e sistemi sociali; l'aver entrambi una forte funzione di vincoli sociali e una natura consuetudinaria, condizionata nel tempo e nello spazio dal contesto socio-storico-culturale di appartenenza; il carattere di nazionalità di ogni sistema giuridico e di ogni sistema linguistico; il legame tra storia linguistica e storia giuridica (per la storia linguistica del nostro Paese, si pensi al *Placito capuano* del 960 d.C., documento notarile considerato atto di nascita della lingua italiana)³.

Dopo i fondamentali studi condotti nel XX secolo da Giovanni Nencioni, Giacomo Devoto, Piero Fiorelli e Tullio De Mauro (e in Nencioni e Fiorelli la ricerca linguistica si intreccia, già dalla formazione accademica iniziale, con quella giuridica), la linguistica giuridica (ossia la ricerca linguistica su lingua e diritto) ha visto l'avvio di ulteriori sviluppi a partire dal saggio sulla tipologia dei testi (anche, giuridici) proposto dal linguista Francesco Sabatini nel 1990. Da qui in poi gli studi linguistici sul tema hanno via via consolidato alcune principali prospettive di ricerca: il linguaggio giuridico come varietà dell'italiano, il linguaggio dell'amministrazione e della burocrazia, la traduzione giuridica, la linguistica giudiziaria, il trattamento informatico dei testi giuridici⁴.

Quale che sia l'orientamento di ricerca prevalente, *linguaggio giuridico* è una locuzione sovraordinata. Essa abbraccia i vari livelli della comunicazione giuridica: in orizzontale, in base alla materia trattata e all'ambito disciplinare; in verticale, in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori; in una dimensione che chiamiamo "obliqua", in base alle attività connesse al diritto (produzione di norme [soggetto è il legislatore]; loro applicazione in sede giudiziaria e processuale [soggetti sono il

¹ Cortelazzo, 1997, 36.

² Sulla dimensione linguistica del diritto nella tradizione antica cfr. la sintesi di Mantovani, 2008, 17 ss.

³ Su storia linguistica e storia giuridica, oltre alla panoramica di Fiorelli, 2008, cfr. l'ottima sintesi di Gualdo, 2011, 412 ss. Sui rapporti tra lingua e diritto cfr. Sabatini, 1990.

⁴ Sulla tipologia dei testi si veda Sabatini 1990 (e successive modifiche ora leggibili insieme in Sabatini, 2011); indicazioni anche bibliografiche sugli studi di Nencioni, Devoto, Fiorelli e De Mauro e sui filoni della linguistica giuridica sono in dettaglio in Dell'Anna, 2017, cap. 1.

giudice, gli avvocati, le parti e gli altri operatori giudiziari] o in sede notarile [soggetto è il notaio]; interpretazione, riflessione dottrinale e trasmissione del sapere giuridico [soggetti sono i giuristi; va da sé che tutte le persone chiamate in causa come soggetti nelle precedenti attività possano essere anche fini produttori di interpretazione e dottrina giuridica]). Essa, in definitiva, è sovraordinata rispetto ai concreti prodotti linguistici a cui le varie attività danno origine: i testi, che per il presente suddividiamo in normativi, applicativi, interpretativi (prescindendo da valutazioni diacroniche e dalle ambientazioni testuali che ne derivano)⁵.

2. L'angolazione in cui osserveremo i rapporti tra lingua e diritto, orientandoci subito verso risvolti pratici, è il processo: un evento al tempo stesso giuridico, linguistico, comunicativo. Vale per il processo quanto detto in apertura su lingua e diritto: il processo è linguaggio (giuridico e no); il processo non si serve di lingua, ma è fatto di lingua, è fatto di testi. Il processo è oggetto di elezione per il linguista e per il giurista che si occupino di linguaggio giuridico, poiché vi entrano in scena molte componenti (o tutte?) e molti attori del diritto. Punto d'incontro tra plurime esperienze di formazione e lavoro, il processo è convergenza di registri, tendenze, pratiche linguistiche ed espressive di stampo giuridico: la lingua della legge, la lingua dei giudici e la lingua degli avvocati, a cui si aggiungono quella dell'interpretazione (retroterra comune della formazione iniziale e continua dei giuristi e riferimento sia pure indiretto nell'elaborazione giurisprudenziale e nelle posizioni difensive dell'avvocato) e le varietà dell'italiano (se non dei dialetti) prodotte dai partecipanti "non giuristi" al processo (parti in causa, testimoni, periti).

Per queste ragioni, nello studio linguistico della sentenza quale testo principe del processo un vantaggio nella sostanza e nel metodo è rappresentato dall'esame di fascicoli processuali (che contengono insieme alla sentenza anche gli altri testi, prodotti dal giudice e dall'avvocato, che muovono la scena e le fasi del giudizio), tanto più se si tratti di fascicoli di cause giunte oltre il primo grado. Fascicoli del genere consentono di conoscere l'intreccio testuale di un grado processuale e il rapporto dei singoli attori e testi tra loro nella verticalità di più procedimenti relativi a una stessa causa e di scorgere attraverso materiali di prima mano i rapporti e gli scambi tra la scrittura dell'avvocato e la scrittura del giudice, di valutarne gli aspetti di variazione, di distinguerne gli strumenti argomentativi e retorici e i meccanismi di citazione reciproca (oggi sollecitati e pure condizionati – a partire dalla composizione dei singoli testi – dalla scrittura elettronica e dalle risorse informatiche della ricerca giuridica e giurisprudenziale). E guardando oltre il processo tradizionale, l'avvento del processo civile telematico apre nuovi possibili scenari nel rapporto tra lingua e processo: ci si chiede in particolare se sia giustificato uno specifico discorso linguistico sul processo telematico o se non sia

⁵ Sulla sistemazione dei testi giuridici italiani contemporanei in normativi, applicativi e interpretativi cfr. Mortara Garavelli, 2001, 19 ss.

preferibile osservare i risvolti linguistici delle nuove tecnologie nei vari rami processuali⁶.

3. In questa direzione, ossia l'indagine sul complessivo evento del giudizio oltre che sui singoli prodotti testuali, si è orientato di recente il dibattito sui rapporti tra linguaggio e processo, con l'apporto interdisciplinare di giuristi teorici e pratici e di linguisti impegnati nei vari filoni della linguistica giuridica (e il dibattito supera i confini nazionali, toccando il delicato argomento del multilinguismo della giurisprudenza comunitaria⁷).

Obiettivo comune dei due fronti dei giuristi e dei linguisti sono l'efficacia comunicativa del processo e la sua semplificazione linguistica, temi che dall'iniziale interesse per la legislazione, l'amministrazione e la burocrazia si sono spostati oggi anche verso la giurisprudenza e l'insieme degli atti processuali (del giudice e dell'avvocato)⁸.

Snellimento, comprensione, leggibilità di atti e sentenze implicano evidentemente un ripensamento delle scelte di lingua a vari livelli: lessico, sintassi e lunghezza dei periodi (e degli stessi testi), organizzazione e gerarchia dei contenuti, testualità. Essi sono considerati sia garanzia di trasparenza e democrazia anche linguistica verso il destinatario universale del processo, ossia il cittadino comune (quel "popolo italiano" nel cui nome la sentenza è pronunciata), sia strumenti di facilitazione e miglioramento "dall'interno", poiché intervengono nella prassi di lavoro di giudici e avvocati nella quotidiana attività di elaborazione e produzione dei testi. Chiarezza espositiva e qualità linguistica di sentenze e atti processuali diventano così strumento di riduzione dei tempi della giustizia e vie, tra le altre, per realizzare il "giusto processo"⁹.

Il metro di giudizio su qualità ed efficacia linguistica del processo è d'altra parte rappresentato tanto dal destinatario-cittadino comune, tanto dal destinatario-giudice-avvocato (e giurista, in generale), che nel circuito comunicativo del processo e per le funzioni endoprocessuali dello stesso indossa di volta in volta le vesti del mittente-produttore (di lingua) e del destinatario-ricevente-osservatore-giudice (di lingua). Si tratta di un metro di giudizio "interno" che ha attraversato nel tempo la storia del dibattito e del pensiero giuridico (e non solo). Pensiamo a Giovan Battista De Luca, autore di una delle prime opere di dottrina giuridica in italiano, il *Dottor volgare* (1673), e del trattatello *Dello Stile legale*, posto a complemento del *Dottor volgare* e istruttivo sui modi in cui conviene esprimersi nello scritto, nell'elocuzione e nell'argomentazione in base alle attività e agli operatori del diritto; al concetto di «pulizia del linguaggio» discusso da Ludovico Antonio Muratori nei *Dei difetti della*

⁶ Sui rapporti tra scrittura del giudice e dell'avvocato cfr. Dell'Anna, 2016. Su lingua e processo civile telematico cfr. Caponi, 2016 e Pietrangelo, 2016.

⁷ Cfr. Ferreri, 2016.

⁸ Cfr. Dell'Anna, 2017, cap. 1, § 5.

⁹ Cfr. Breggia, 2012.

giurisprudenza (1742); agli aneddoti sulla prolissità oratoria dell'avvocato (e sulle doti di brevità e chiarezza invece sperate dai giudici) raccontati da Piero Calamandrei nell'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato* (1935-1956); all'*Antilingua* (1965) di Italo Calvino, la più celebre parodia del burocrate (quello di un brigadiere alle prese con la "fedele" trascrizione di un interrogatorio); alle aspettative di una scrittura civile promosse oggi sempre più spesso proprio dagli addetti ai lavori¹⁰.

4. Il miglioramento linguistico dei testi processuali è anche ambito d'intervento delle istituzioni coinvolte: verso l'obiettivo convergono oggi iniziative accademiche e professionali e di organi giudiziari, magistratura, avvocatura, tribunali, con direttive, note, linee guida, convegni, dibattiti, incontri di studio.

Un contributo crescente alla ricerca sul linguaggio forense per un migliorato servizio di giustizia è stato dato negli ultimi anni soprattutto dall'Accademia della Crusca attraverso pubblicazioni, convegni o eventi formativi, molti dei quali organizzati in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura e la Scuola Superiore dell'Avvocatura (e a queste dobbiamo non poche iniziative, spesso con la partecipazione di singoli ordini forensi)¹¹.

Importante, inoltre, l'ingresso di queste preoccupazioni (e in generale dei temi su lingua e diritto) nelle aule universitarie: alludiamo non a giornate di studio e dibattiti, ma all'attivazione di appositi momenti formativi all'interno dei corsi di studio (laurea, perfezionamento, master), indice della graduale attenzione al tema a partire dagli anni

¹⁰ Si veda il recente saggio *Con parole precise. Breviario di scrittura civile* (Milano, Rizzoli, 2015) del già magistrato Gianrico Carofiglio. Per una panoramica sul passato, qui solo accennata, si veda Dell'Anna, 2017, cap. I, § 5 e Lubello, 2017, *passim* (con commento linguistico di passi tratti da testi giuridici e amministrativi dalle origini a oggi).

¹¹ Ricordiamo il convegno *L'italiano giuridico che cambia* (Firenze, Accademia della Crusca, 1 ottobre 2010), su cui cfr. Bambi-Pozzo, 2012; il convegno *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali* (Firenze, 9 marzo 2012), su cui cfr. Mariani Marini-Bambi, 2013; il convegno *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice* (Firenze, Accademia della Crusca, 4 aprile 2014), su cui cfr. Bambi, 2016; il convegno (organizzato dalle università di Pisa e Firenze e dalla Scuola Superiore Sant'Anna in collaborazione con l'Accademia della Crusca) *La lingua dei giuristi. VIII Giornate italo-ispano-brasiliane di diritto costituzionale* (Pisa-Firenze, 24-25 settembre 2015), su cui cfr. Caretti-Romboli, 2016.

Tra le iniziative della Scuola Superiore della Magistratura, segnaliamo la programmazione annuale sul linguaggio della giurisdizione nell'ambito della formazione iniziale e continua dei magistrati (www.scuolamagistratura.it). Tra quelle della Scuola Superiore dell'Avvocatura, l'avvio di un «Laboratorio di scrittura»; la pubblicazione della rivista «Cultura e Diritti. Per una formazione giuridica» (Pisa, Pisa University Press), la cui sezione *Argomentazione e linguaggio* ospita contributi teorico-applicativi di giuristi e linguisti; l'organizzazione della tavola rotonda "Formazione dei formatori. Linguaggio e scrittura nel processo" (Roma, Facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre, 30 gennaio 2015) e della giornata di studi "Scrivere nel diritto" (Roma, Corte di cassazione, 26 febbraio 2015) (informazioni al sito www.scuolasuperioreavvocatura.it).

della formazione del futuro giurista, con intenti e risvolti che si augurano pienamente applicativi¹².

Gli orientamenti sulla semplificazione (e analoghe indicazioni di matrice comunitaria¹³) sono stati recepiti anche dagli organi giurisdizionali. Sulla motivazione sintetica delle sentenze è intervenuto il Primo Presidente della Corte di Cassazione con i decreti n. 68 del 29 aprile 2016, *Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze penali* e n. 136 del 14 settembre 2016, *Motivazione dei provvedimenti civili: in particolare, la motivazione sintetica*¹⁴. I due decreti chiamano in causa la semplificazione contenutistica e argomentativa dei testi, laddove sollecitano all'assenza di motivazioni subordinate e di *obiter dicta* e alla stretta funzionalità dell'*iter* argomentativo alla decisione; il nesso con pratiche di lingua è evidente nell'individuazione della «chiarezza ed essenzialità» come primo dei canoni a cui i provvedimenti in forma semplificata devono essere improntati (decreto 136/2016) e nell'esplicita affermazione secondo cui «la tecnica di redazione di sentenze in forma semplificata *costituisce* uno degli indici della capacità di sintesi del magistrato» (decreto 68/2016)¹⁵. Sulla stessa linea si colloca un precedente decreto, il n. 40 emanato il 25 maggio 2015 dal Presidente del Consiglio di Stato sulla *Disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel rito appalti* (destinatari del decreto sono questa volta gli avvocati, non i giudici). Il decreto conclude un dibattito avviato in Italia nel 2010 in seguito all'introduzione nel Codice del processo amministrativo del

¹² Segnaliamo il corso di perfezionamento in *Professioni legali e scrittura del diritto: la lingua giuridica com'è, e come dovrebbe essere*, avviato nel 2013 dal Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università di Firenze e dall'Accademia della Crusca (cfr. www.accademiadellacrusca.it); l'insegnamento "La lingua del diritto: formazione, uso, comunicazione" tenuto dall'a.a. 2003-2004 presso il corso di laurea in Giurisprudenza dell'Università di Pavia (settore disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto; corso svolto inizialmente dai Proff. Dario Mantovani, Amedeo G. Conte e Andrea Belvedere, poi dai Proff. Dario Mantovani, Luigi Pellicchi e Bruno Tonoletti); l'insegnamento "Metodologie e tecniche di scrittura giuridica" tenuto dall'a.a. 2015-16 presso il corso di laurea in Giurisprudenza dell'Università del Salento-Lecce (settore disciplinare IUS/01-Diritto privato, Prof. Stefano Polidori); l'istituzione per la prima volta in Italia nell'a.a. 2016-17 di un insegnamento autonomo di "Linguistica giuridica" (settore disciplinare L-FIL-LET/12-Linguistica italiana) nel manifesto degli studi di un corso di laurea, e specificamente di un corso di laurea in Giurisprudenza (Università del Salento-Lecce). L'attivazione dall'a.a. 2017-18, ancora per la prima volta nel nostro Paese, di uno specifico master: il master di II livello "La lingua del diritto: comprensione, elaborazione e applicazioni professionali" istituito dall'Università di Pavia con la collaborazione del Senato della Repubblica (si leggano gli Atti della presentazione avvenuta in Senato il 14 aprile 2016 in Aa. Vv. 2017). Un precedente, di iniziativa privata e con percorsi orientati verso la lingua giuridica tedesca e inglese, è il master "Lingua e diritto" avviato nell'a.a. 2012-13 dalla Trentino School of Management in collaborazione con l'Università degli Studi di Trento.

¹³ Si veda il *Regolamento* della Corte europea dei diritti dell'uomo, 1 maggio 2013, Cancelleria della Corte, Strasburgo (in particolare il § *Osservazioni scritte*, pp. 94-98, della sezione *Istruzioni pratiche*). Utili informazioni in Tria, 2013.

¹⁴ Prime dei due decreti la Corte di cassazione si era già espressa sul punto attraverso una lettera inviata il 17 giugno 2013 dal Primo Presidente al presidente del Consiglio nazionale forense e poi attraverso la sentenza n. 19357 dell'8 novembre 2012 e l'ordinanza n. 12936 del 15 aprile 2014.

¹⁵ Corsivi miei.

«dovere di sinteticità degli atti: il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica» (art. 3) e a un tempo riapre ulteriori riflessioni sulla lingua: l'imposizione di un limite di spazio (da molti contestata) dovrebbe finire per guidare virtuosamente i meccanismi compositivi sia rispetto alla selezione dei contenuti, sia rispetto alla scelta delle strategie linguistiche di volta in volta più adeguate a garantire il bilanciamento e l'ordine delle informazioni e la fruibilità dei periodi¹⁶.

Ultima iniziativa istituzionale è l'avvio di un “*Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali*” da parte del Ministero della Giustizia (decreti ministeriali 9 febbraio 2016, 28 luglio 2016, 19 ottobre 2016). I risultati si leggono nella *Relazione conclusiva*, che è una sintesi del dibattito finora portato avanti in più sedi e una proposta operativa su più fronti: applicazione dei criteri di sinteticità e chiarezza nello scritto e nell'oralità del processo; istituzione di corsi sull'argomentazione e sul linguaggio giuridico nell'ambito della formazione universitaria; osservazione delle qualità di sinteticità e chiarezza nella selezione per l'accesso alle professioni forensi e nelle valutazioni della professionalità dei magistrati; specifiche proposte di modifica ai codici di procedura civile e penale. Tra le raccomandazioni del documento, si legga in particolare un passo del paragrafo *La sinteticità nei contenuti e nella forma* (p. 10), in cui per la prima volta in documenti del genere si registrano squisite indicazioni linguistiche:

La seconda valenza è quella della sinteticità della forma, cioè la capacità di raggiungere un'espressione essenziale dei contenuti selezionati. Su questo aspetto esistono studi consolidati, ad opera sia di linguisti sia di giuristi, in cui si propongono alcune “regole di base” per la redazione. Molte di esse interessano il livello morfosintattico, ad esempio: “Abituarsi a spezzare i periodi sovraestesi. Infatti, il periodo – per essere facilmente leggibile da tutti – non dovrebbe oltrepassare le 20-25 parole; questa soglia è ovviamente del tutto valicabile, ma, più lungo è il periodo, più alta deve essere l'abilità di redazione e più complesse e faticose saranno lettura, decodifica, valutazione”, oppure: “Limitare il ricorso a incisi e parentetiche”, “evitare l'eccesso di subordinate, soprattutto implicite. Usare più proposizioni esplicite con verbi di modo finito e limitare l'uso di proposizioni implicite con modi non finiti (participi presenti e passati, gerundi, infiniti)”. Un secondo insieme di raccomandazioni concerne il lessico: “[...]”; “Abbandonare – a favore della chiarezza e della precisione – la regola scolastica della *variatio*: in tutte le lingue specialistiche termini tecnici e vocaboli o espressioni puntuali vengono normalmente ripetuti, in quanto i sinonimi non hanno esattamente lo stesso significato e non sono altrettanto precisi”.

Sulla scorta di queste indicazioni proviamo a riscrivere il breve passo che segue, tratto da una sentenza della Corte di Cassazione:

¹⁶ Il dibattito, le posizioni di avvocatura e magistratura e i primi effetti osservabili nella scrittura delle sentenze in base a confronti tra campioni precedenti e successivi al nuovo *Codice del processo amministrativo* si seguono in Cortelazzo, 2016. Sulla lingua della giurisprudenza amministrativa, in particolare, cfr. Travi, 2016.

Testo originale	Riscrittura
<p>La corte d'assise – che, peraltro, assolse l'Osmanovic dall'appena evocato delitto di sequestro di persona, non ritenendo che tale accusa avesse un convincente supporto, essendo a ritenere che la Kindlova (ospite, nel suo paese, d'un orfanotrofio) si fosse indotta a seguire l'Osmanovic in Italia, per la prospettazione fattale d'una possibilità di vita migliore – ricostruiva i fatti, ritenuti produttori del convincimento di reità <i>ex artt. 600 e 602 cod. pen.</i>, opinando – nell'apprezzamento dell'attendibilità dei termini di fatto, di rilievo, che si sono ricordati sopra, quando si è riferito circa il contesto accusatorio, cui attiene la regiudicanda – che si fosse trattato d'una «situazione di concreta riduzione di una persona umana a livello di cosa, spostata senza consenso, da un luogo ad un altro, da Acilia a Tor Vaianica, da un “padrone” all'altro, valutata nei termini di rendimento, dunque prezzata e venduta».</p> <p>[Cass., S.U. pen., 20.11.1996]</p>	<p>La corte d'assise assolse l'Osmanovic dal delitto di sequestro di persona appena evocato, <i>poiché</i> non riteneva che tale accusa avesse un supporto convincente. Riteneva <i>invece</i> che la Kindlova (ospite, nel suo paese, d'un orfanotrofio) fosse stata indotta a seguire l'Osmanovic in Italia poiché le era stata prospettata la possibilità di una vita migliore. La corte d'assise ricostruiva i fatti, <i>che avevano prodotto il convincimento di reità ex artt. 600 e 602 cod. pen.</i>, e apprezzava l'attendibilità dei termini di fatto, di rilievo, ricordati sopra circa il contesto accusatorio cui attiene la regiudicanda. Opinava <i>tuttavia</i> che si fosse trattato d'una «situazione di concreta riduzione di una persona umana a livello di cosa, spostata senza consenso, da un luogo ad un altro, da Acilia a Tor Vaianica, da un “padrone” all'altro, valutata nei termini di rendimento, dunque prezzata e venduta».</p>

L'unico lungo periodo del testo originale è suddiviso in quattro periodi più brevi, con un livello di subordinazione più basso (e proposizioni perlopiù esplicite), pochi incisi, ricorso ragionato ai connettivi. Il risultato, al di là della lunghezza del testo (su cui può aprirsi un nuovo capitolo di discussione), è innanzi tutto una sua maggiore leggibilità. Non è che un passo verso una fruibilità per quanto possibile condivisa di testi del genere: un'operazione al momento scolastica e relativamente semplice, sì, poiché interviene, riformulandoli, su testi già esistenti; ma al tempo stesso un esercizio preliminare e necessario per future realizzazioni *ex novo* di testi per tutti funzionanti.

Riferimenti bibliografici

Aa. Vv. (2017). *Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia*. Atti del Convegno

(Roma, Senato della Repubblica, 14 aprile 2016). Studi e ricerche, 1, Roma: Senato della Repubblica.

Bambi F. (2016) (a cura di). *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*. Atti del Convegno (Firenze, 4 aprile 2014). Firenze: Accademia della Crusca.

Bambi F., Pozzo B. (2012) (a cura di). *L'italiano giuridico che cambia*. Atti del Convegno (Firenze, 1 ottobre 2010). Firenze: Accademia della Crusca.

Breggia L. (2012). La semplificazione del linguaggio giuridico negli atti processuali. *Cultura e diritti*, 2, p. 29 ss.

Caponi R. (2016). Il processo civile telematico tra scrittura e oralità, in F. Bambi (a cura di). *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*. Atti del Convegno (Firenze, 4 aprile 2014). Firenze: Accademia della Crusca, p. 176 ss.

Caretti P., Romboli R. (2016) (a cura di). *La lingua dei giuristi. VIII Giornate internazionali di diritto costituzionale (Brasile-Italia-Spagna)* (Pisa-Firenze, 24-25 settembre 2015), Pisa: Pisa University Press.

Cortelazzo M. A. (1997). Lingua e diritto in Italia: il punto di vista dei linguisti, in L. Schena (a cura di). *La lingua del diritto*. Milano: CISU, p. 35 ss.

Cortelazzo M.A. (2016). Brevità, sintesi e concisione negli atti del processo amministrativo, in F. Bambi (a cura di). *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*. Atti del Convegno (Firenze, 4 aprile 2014). Firenze: Accademia della Crusca, p. 149 ss.

Dell'Anna M.V. (2016). Fra attori e convenuti. Lingua dell'avvocato e lingua del giudice nel processo civile, in F. Bambi (a cura di). *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*. Atti del Convegno (Firenze, 4 aprile 2014). Firenze: Accademia della Crusca, p. 57 ss.

Dell'Anna M.V. (2017). *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*. Firenze: Cesati.

Ferreri S. (2016). Le corti europee. La lingua: dei giudici o dei traduttori?, in F. Bambi (a cura di). *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*. Atti del Convegno (Firenze, 4 aprile 2014). Firenze: Accademia della Crusca, p. 161 ss.

Fiorelli P. (2008). *Intorno alle parole del diritto*. Milano: Giuffrè.

Gualdo R. (2011). Il linguaggio del diritto, in R. Gualdo, S. Telve, *Linguaggi specialistici dell'italiano*. Roma: Carocci, p. 411 ss.

Lubello S. (2017). *La lingua del diritto e dell'amministrazione*. Bologna: il Mulino.

Mantovani D. (2008). Lingua e diritto. Prospettive di ricerca tra sociolinguistica e pragmatica, in G. Garzone, F. Santulli (a cura di). *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*. Milano: Giuffrè, p. 17 ss.

Mariani Marini A., Bambi F. (2013) (a cura di). *Lingua e Diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*. Atti del convegno organizzato dall'Accademia della Crusca e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura (Firenze, 9 marzo 2012). Pisa: Pisa University Press.

Mortara Garavelli B. (2001). *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*. Torino: Einaudi.

Pietrangelo M. (2016). Il processo telematico e la qualità degli atti processuali, in F. Bambi (a cura di). *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*. Atti del Convegno (Firenze, 4 aprile 2014). Firenze: Accademia della Crusca, p. 187 ss.

Sabatini F. (1990). Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale di testi, in M. D'Antonio (a cura di). *Corso di studi superiori legislativi 1988-1989*. Padova: CEDAM, p. 675 ss.

Sabatini F. (2011). *L'italiano nel mondo moderno. Saggi scelti dal 1968 al 2009*, a cura di V. Coletti, R. Coluccia, P. D'Achille, N. De Blasi, D. Proietti. Napoli: Liguori, tomi 3.

Travi A. (2016). La lingua della giurisprudenza amministrativa, in F. Bambi (a cura di). *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*. Atti del Convegno (Firenze, 4 aprile 2014). Firenze: Accademia della Crusca, p. 133 ss.

Tria L. (2013). Il linguaggio e lo stile delle Corti Supreme, in A. Mariani Marini, F. Bambi (a cura di), *Lingua e Diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*. Atti del convegno organizzato dall'Accademia della Crusca e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura (Firenze, 9 marzo 2012). Pisa: Pisa University Press, p. 177 ss.